

REGOLAMENTO SPECIALE

DEL COLLEGIO DEI PROCURATORI DI FIRENZE

per le adunanze generali annuali ordinarie

ART. 1. Nell'avviso individuale di convocazione di cui al 2° capoverso dell'Art. 24 del Regolamento 26 luglio 1874 saranno sommariamente riportati i bilanci, consuntivo e preventivo, e sarà fatta menzione, che i bilanci colle giustificazioni relative si trovano ostensibili presso la sede del Collegio.

ART. 2. Le proposte, che i singoli Componenti il Collegio intendessero sottoporre all'approvazione dell'Assemblea non concernenti le partite dei bilanci, dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente non più tardi, di due giorni avanti l'adunanza di prima convocazione, e durante questo termine rimarranno ostensibili presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina.

ART. 3. Gli intervenienti alle adunanze dovranno, al loro entrare nella sala, apporre il proprio nome e cognome sopra una lista di presenza.

ART. 4. Quando l'adunanza sia legalmente costituita, il Presidente, darà lettura di tutte le eventuali proposte, di cui al precedente art. 2, non che dei due bilanci e porrà in discussione le proposte suddette e i bilanci, secondo l'ordine di precedenza, che l'Assemblea, all'uopo interpellata, crederà di adottare.

ART. 5. Ove sia fatta domanda di chiusura della discussione e sia appoggiata almeno da 5 degli intervenuti la domanda stessa dovrà essere dal Presidente posta in votazione appena abbiano lasciato la parola tutti coloro, che l'avessero già domandata. Approvata la chiusura, non saranno permesse che semplici dichiarazioni di voto.

ART. 6. Discusse e votate, a voto palese tanto le proposte presentate all'Assemblea, di cui all'Art. 2, quanto quelle relative alle partite dei bilanci, saranno aperte le urne per la votazione dei bilanci stessi e per la elezione dei Consiglieri a schede segrete con le modalità stabilite dagli Art. 26. 27. 28, del regolamento 26 Luglio 1874 e non sarà più concessa ad alcuno la parola.

ART. 7. Le votazioni palesi, di cui all'art. precedente, avranno luogo per alzata di mano, salvo che venga domandato l'appello nominale da 10 almeno dei presenti.

(Approvato dal Collegio il 27 Maggio 1906)